



CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 91

del 15/11/2013

OGGETTO

Contenzioso per impugnazione della delibera n. 11/2009 dell'Autorità di Bacino della Puglia – Determinazioni.

L'anno duemilatredici, il giorno **quindici** del mese di **novembre** nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

NATALICCHIO	Paola	- SINDACO	- Presente
MARALFA	Giuseppe	- ASSESSORE	- Presente
ABBATTISTA	Giovanni	- ASSESSORE	- Presente
AMATO	Angela Maria R.	- ASSESSORE	- Presente
BELLIFEMINE	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
GADALETA	Rosaria	- ASSESSORE	- Presente
la GHEZZA	Serena	- ASSESSORE	- Presente
MONGELLI	Elisabetta	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Natalicchio Paola – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Casalino Carlo**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n. 204 del 29.6.2009, esecutiva ai sensi di legge, per le motivazioni ivi contenute, il Comune stabilì di impugnare dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche la deliberazione n. 11/2009 dell'Autorità di Bacino della Puglia avente ad oggetto la modifica della perimetrazione del rischio idrogeologico per il territorio comunale nell'ambito del P.A.I. (Piano dell'Assetto Idrogeologico);
- il giudizio (rubricato al numero di R.G. 152/2009) si è concluso con sentenza n. 19/2012 pubblicata in data 15.2.2012, con cui il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha respinto il ricorso proposto dal Comune di Molfetta avverso la predetta delibera n. 11/2009, affermando, dopo articolata istruttoria tecnica, la legittimità della perimetrazione approvata dall' A.d.B.;
- la sentenza sopra citata è stata impugnata dal Comune dinanzi alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con ricorso rubricato al n. 8811/12 di R.G. e deciso con sentenza n. 16885/2013 che ha così statuito: "...P.Q.M. accoglie il secondo motivo del ricorso principale ed il terzo di quello incidentale, dichiara assorbiti gli altri motivi di entrambi i ricorsi, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in diversa composizione";
- in particolare, il secondo motivo del ricorso principale proposto dal Comune di Molfetta, aveva il seguente oggetto: "Violazione dell'art. 4 l.r. 19/02, per l'omessa convocazione degli assessori regionali dell'ambiente, dell'urbanistica ed agricoltura e foreste delle Regioni Puglia, Basilicata e Campania ai lavori del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino";
- il terzo motivo del ricorso incidentale proposto dalla Provincia di Bari, di fatto coincidente con la censura del Comune, aveva il seguente contenuto: "Violazione dell'art. 4 l.r. 19/02, per l'omessa convocazione dei tre assessori regionali dell'ambiente, dell'urbanistica ed agricoltura e foreste della regione interessata e la conseguente nullità della delibera oggetto della presente controversia";
- la sopracitata sentenza n. 16885/13 delle SS.UU. della Cassazione rileva, altresì, che la delibera n. 11/2009 è stata adottata a seguito di valida votazione, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della l.r. n. 19/2002, vale a dire dalla maggioranza dei presenti in seconda convocazione sussistendo il quorum strutturale, mentre l'effetto invalidante si determinerebbe per l'omessa convocazione degli assessori regionali interessati;

CONSIDERATO CHE:

- i due gradi di giudizio non hanno annullato il contenuto della perimetrazione del rischio idraulico approvato dall' A.d.B. con la delibera n. 11/2009, e che il TSAP nella sentenza n.19/2012 ha espressamente ritenuto frutto di corretto esercizio della discrezionalità tecnico-amministrativa mentre la Cassazione a SS.UU. si è pronunciata solo sui motivi di ricorso principale e incidentale relativi alla procedura di convocazione del Comitato Istituzionale di A.d.B.;
- è intendimento di questa Amministrazione non riassumere il giudizio dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in quanto la sentenza della S.C. a Sezioni Unite, ritenendo erroneo il giudizio espresso dal TSAP solo su un profilo formale del procedimento di adozione della delibera n. 11/2009, non ha rilevato errori in giudicando con riferimento al contenuto della delibera della Autorità di Bacino oggetto di giudizio;
- la perimetrazione contenuta nella delibera n. 11/2009 è stata già recepita in numerosi Piani Attuativi;

- questa Amministrazione, tuttavia, pur non contestando, alla luce della complessa attività istruttoria che ha caratterizzato il giudizio di primo grado, le risultanze dell'attività svolta dalla Autorità di Bacino della Puglia e il contenuto della delibera n. 11/2009, ritiene di attivare ogni possibile iniziativa, da concordarsi con l'A.d.B., volta a mitigare il rischio idraulico, al fine di creare condizioni di maggiore sicurezza per la popolazione e per gli insediamenti abitativi e industriali esistenti sul territorio, promuovendo altresì, con gli organi ed Enti preposti, tavoli di concertazione per lo studio delle possibili soluzioni tecniche e gli opportuni interventi di salvaguardia idraulica, nel rispetto del paesaggio, del territorio agricolo e della morfologia del territorio;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art.49 del D. Leg.vo n.267 del 18/8/00 dal Dirigente del Settore Affari Generali, non necessitando il parere di regolarità contabile in quanto la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

VISTO il D.to leg.vo n.267/00;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. Per tutte le motivazioni in premessa indicate e qui richiamate ad ogni effetto, di non procedere alla riassunzione del giudizio di impugnazione della deliberazione della Autorità di Bacino della Puglia n. 11/2009, dinanzi al tribunale Superiore Delle Acque Pubbliche.

2. Di attivare ogni utile iniziativa, da concordare con l'A.d.B., volta a mitigare il rischio idraulico per la messa in sicurezza dell'abitato e delle aree per gli insediamenti produttivi.

3. Dare atto che Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Territorio, arch. Sabina Anna Lenoci.

4. Trasmettere la presente al Settore Territorio nonché al Responsabile del Procedimento.

Dopo di chè

LA GIUNTA COMUNALE

Con successiva e separata votazione unanime ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUELL

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile

Parere ex art. 49 del D. L.gs n. 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica

FAVOREVOLE

Il Dirigente del Settore AA.GG.

F.to Arch. Lazzaro Pappagallo

IL SINDACO
f.to Paola NATALICCHIO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Carlo CASALINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 e 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – Art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal giorno 18/11/2013 per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carlo Casalino

E' copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carlo Casalino

Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal _____ per quindici giorni consecutivi;
- è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Carlo Casalino

, li _____

Per l'esecuzione
Al Sig. Segretario Generale
Al Sig. Direttore di Ragioneria